



COMUNE DI MORENGO
Provincia di Bergamo

***REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE***

Premesso che:

Con Deliberazione consiliare n. 16 del 24.02.2000 il Comune di Morengo ha approvato la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di protezione civile tra i comuni di Morengo, Mozzanica, Pagazzano e Bariano;

Con la legge 24 febbraio 1992, n.225 è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile che ha la finalità di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

La legge n.225/92 fissa gli OBIETTIVI, definisce GLI EVENTI e classifica LE ATTIVITÀ di Protezione Civile;

Gli OBIETTIVI chiaramente indicati dalla Legge sono la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dai pericoli di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi o da altri eventi calamitosi;

Sono addetti a tale tutela le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, gli Enti Pubblici nazionali e territoriali e ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio;

Gli EVENTI naturali o connessi con l'attività dell'uomo sono ripartiti in 3 categorie:

- eventi che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria,
- eventi che per la loro natura ed estensione comportino l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria,
- eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Le ATTIVITÀ di Protezione civile sono dalla legge così classificate:

- Prevenzione: adozione di misure finalizzate ad evitare o ridurre al minimo la probabilità di danni conseguenti ad eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
- Soccorso: interventi diretti ad assicurare ogni forma di prima assistenza alle popolazioni colpite dall'evento calamitoso;
- Emergenza: ovvero attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

Tutto ciò premesso si definisce il Regolamento che segue:

Art. 1

Nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, la predisposizione dei primi interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali o catastrofi, cui occorra far fronte con interventi eccezionali, è garantita da un apposito organismo permanentemente costituito secondo le norme del presente regolamento e che assume la denominazione di Servizio Intercomunale di Protezione Civile "Bergamo Sud".

Art. 2

Il Servizio Intercomunale di Protezione Civile " Bergamo Sud " è unità di protezione civile, così come previsto dalla legislazione vigente. Il Gruppo di Protezione Civile " Bergamo Sud " ha sede presso il Comune di Morengo designato come "Comune Capofila". Al Gruppo di volontariato possono aderire i cittadini italiani

di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano dimora preferibilmente nei comuni associati, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art. 3

Il Gruppo di protezione civile "Bergamo Sud" in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 4

Il Sindaco del territorio sede dell'emergenza, ai sensi dell'art. 15 della Legge n 225/1992, è l'autorità comunale di protezione civile ed assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione, che potrà avvalersi per le scelte operative e le azioni di soccorso del supporto dell'intera struttura del Servizio Intercomunale di Protezione Civile " Bergamo Sud ".

Art. 5

I programmi e gli indirizzi di lavoro del Servizio Intercomunale di Protezione Civile "Bergamo Sud" saranno annualmente proposti dal "Comitato di Gestione". Il "Comitato di Gestione" è presieduto dal Presidente e dal Responsabile del Servizio Intercomunale di Protezione Civile eletto e vi partecipano tutti i Sindaci in convenzione o i loro delegati. A tale Comitato di Gestione potranno essere invitate, secondo le necessità o per richiesta, altre figure facenti capo al Servizio Intercomunale di Protezione Civile "Bergamo Sud".

Art. 6

Per la promozione e la realizzazione, delle proposte individuate dal Comitato di Gestione di cui all'art. 4 del Regolamento, il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile "Bergamo Sud" potrà richiedere direttamente la collaborazione del Comitato Operativo dei tecnici dei Comuni in convenzione, dai rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato associate e dai coordinatori dei gruppi di protezione civile di altri comuni.

Il Gruppo di Protezione Civile oltre ad esaminare le particolari questioni ad esso sottoposte, promuove e coordina gli studi e le iniziative sulla previsione e prevenzione di calamità naturali e catastrofi, sulla predisposizione e attuazione dei piani di intervento, nonché sulla ricerca, raccolta e divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione e organizza interventi di soccorso, ove sia ritenuto utile, anche con colonne mobili al di fuori del territorio di competenza del servizio intercomunale.

Art. 7

I Sindaci dei comuni convenzionati, nei modi che riterranno più opportuni, procederanno alla nomina di un Responsabile del Servizio Intercomunale di Protezione Civile. Il responsabile di tale servizio è membro di diritto del Comitato di Gestione.

Art. 8

Il Volontari del Gruppo si riuniscono ordinariamente 4 volte all'anno, gli incontri sono convocati dal Responsabile, con preavviso di almeno 5 giorni, salvo particolari e urgenti problemi al presentarsi dei quali può richiedere l'immediata convocazione. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro del Comitato.

Art. 9

Al Responsabile del Servizio Intercomunale di Protezione Civile "Bergamo Sud" compete:

- a. assicurare l'immediata attivazione sul territorio dei Comuni in convenzione dei piani di intervento;
- b. garantire dei turni di reperibilità nella sala operativa;
- c. garantire la funzionalità del servizio nel suo complesso;

- d. assicurare il coordinamento del volontariato;
- e. predisporre e sovrintendere all'addestramento ed alla formazione di tutte le componenti del servizio;
- f. organizzare ove sia ritenuto necessario, sentito il parere del Comitato di Gestione, una colonna mobile di soccorso per interventi al di fuori del territorio intercomunale, in coordinamento con le strutture regionali e nazionali della protezione civile.

Art. 10

Per le attività operative, il Responsabile del Servizio Intercomunale di Protezione Civile si avvarrà della struttura di coordinamento organizzata in "funzioni di supporto", secondo le linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. In particolare si atterrà alle direttive del responsabile della protezione civile Nazionale delegato collaborando alle funzioni di supporto.

Art. 11

Le Organizzazioni e le Associazioni che svolgono la propria opera volontaria in settori rientranti nel campo della protezione civile, vengono, su richiesta, convenzionate con il Servizio Intercomunale di Protezione Civile "Bergamo Sud".

Art. 12

Il Servizio Intercomunale di Protezione Civile "Bergamo Sud" per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, si avvarrà:

1. del personale dipendente;
2. di personale alle dipendenze delle Amministrazioni convenzionate, messo a disposizione della stesse e retribuito tramite un monte ore specifico, previo accordo contrattuale tra gli enti interessati;
3. di personale appartenente ai gruppi comunali volontari di protezione civile;
4. di personale appartenente alle Organizzazioni di volontariato esistenti sul territorio, individuate dai Comuni convenzionati e che abbiano avuto il riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e con le quali sia stata stipulata apposita convenzione;
5. di personale facente parte di Organizzazioni di volontariato, non di protezione civile, operanti sul territorio, con le quali si stipulerà apposita convenzione.

I mezzi impegnati nel Servizio Intercomunale di Protezione Civile saranno muniti di apposito distintivo, inoltre al personale volontario sarà fornita una tessera di riconoscimento.

Art. 13

Il dispiegarsi del dispositivo operativo dei piani d'emergenza così come previsto nei rispettivi piani comunali di protezione civile dovrà comunque assicurare:

1. il coordinamento di tutte le attività;
2. la pronta delimitazione dell'area colpita;
3. il salvataggio, il soccorso e il censimento delle persone sinistrate;
4. il recupero e l'identificazione delle salme;
5. la conservazione di valori e cose;
6. il censimento dei fabbricati sinistrati, la loro demolizione o messa in sicurezza e ogni altro servizio tecnico urgente;
7. il ricovero provvisorio dei sinistrati;
8. il vettovagliamento e la tutela igienica della popolazione e del personale impegnato nell'opera di soccorso, l'assistenza ai minori, orfani e abbandonati e agli incapaci in genere;
9. la disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nell'area colpita;
10. il recupero, la custodia e il governo degli animali da stalla e da cortile, in attesa che possano essere riconsegnati agli aventi diritto;
11. la distruzione o il seppellimento degli animali morti e la bonifica sanitaria dell'area colpita;
12. i rapporti con la stampa, le informazioni ai cittadini.

Art. 14

Il Responsabile del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile è tenuto all'osservanza del "Regolamento di attuazione dell'albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile" del 8 giugno 2001, n. 3 ed in particolare alla vigilanza della verifica annuale del possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

Art. 15

Ciascun Comune convenzionato facente parte del Servizio Intercomunale di Protezione Civile si impegna ad inserire nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di spesa per finanziare attività e iniziative nell'ambito del servizio e per assicurare il funzionamento operativo dell'organismo appositamente costituito.

Art. 16

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento.

Art. 17

Ai volontari saranno garantiti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 159/84, convertito nella legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- a) **mantenimento del posto di lavoro:** al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- b) **mantenimento del trattamento economico e previdenziale:** al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
- c) **copertura assicurativa:** i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge;
- d) **il rimborso delle spese sostenute:** al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

Art. 18

Il Gruppo di Protezione Civile Bergamo Sud, in persona del suo Responsabile, ha l'obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni malattie connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile; inoltre, ai sensi dell'art. 4 Legge 266/1991 e successivi decreti Ministeriali d'attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia, assicurare i volontari per responsabilità civile verso terzi

Art. 19

Il Responsabile del Gruppo di Protezione Civile Bergamo Sud è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 20

L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal responsabile del Gruppo e, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione.

Segue pagina dei referti di pubblicazione e ripubblicazione

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000

Morengo, 05.04.2004



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Grazia Occorsio

Publicato all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 22.03.2004 al 06.04.2004 senza opposizioni.

Morengo, 05.04.2004



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Grazia Occorsio

Nr. registro pubblicazioni

Ripubblicato per quindici giorni consecutivi dal 08.01.2004 al 23.01.2004.

Morengo, 08.01.2004



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Grazia Occorsio